

Publicato il 23/05/2024

N. 10438/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09868/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9868 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Damizia e Francesca Di Napoli, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, alla via Alberico II n. 4 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Formez P.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Avvocatura Generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

(omissis), non costituiti in giudizio;

(omissis) - controinteressata e ricorrente incidentale, rappresentata e

difesa dall'avv. Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento e riesame della posizione del ricorrente

previa adozione delle più idonee misure cautelari

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della “graduatoria finale” di merito relativa al “**Concorso** pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021). Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile /assistente economico-finanziario (Codice ECO) – Graduatoria Finale”, pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it> il 19 aprile 2023, nonché di qualsiasi altra graduatoria pubblicata e degli atti di approvazione delle stesse, per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO – n. 579 unità di personale) nella parte in cui colloca il ricorrente - 0000004850052 UTENTE-BARCODE - nella posizione 823 con punteggio totale 26.25, anziché nella posizione 387 con punteggio totale 27,25, o altra comunque migliore posizione compresa tra la posizione 387 e 434 che dovesse risultare dovuta in ragione del punteggio di 27,25 in uno con i titoli di precedenza e/o età o altro previsto dal bando nell'ipotesi di parità di punteggio; il tutto in ragione della mancata valutazione di uno dei titoli di studio (laurea) di cui il ricorrente è in possesso -Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12 ottobre 2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25 ottobre 2018- e quindi dell'attribuzione di punti uno anziché due per detti titoli;

- della “graduatoria vincitori” relativa al medesimo **concorso** pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it> il 19 aprile 2023 e di qualsiasi altra graduatoria pubblicata, degli atti di approvazione delle stesse, per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO – n. 579 unità di personale) nella parte in cui non include il ricorrente con punteggio totale 27,25, collocandolo nella posizione 387 o altra comunque compresa tra la posizione 387 e 434 che dovesse risultare dovuta in ragione del punteggio di 27,25 in uno con i titoli di precedenza e/o età o altro previsto dal bando nell'ipotesi di parità di punteggio; il tutto in ragione della mancata valutazione di uno dei titoli di studio (laurea) di cui il ricorrente è in possesso -Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12.10.2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25 ottobre 2018 -e, quindi, dell'attribuzione di punti uno anziché due per detti titoli;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non ancora conosciuto, ivi compresi, per quanto occorre, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione e/o dai singoli componenti, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui hanno determinato il mancato riconoscimento di un (1) punto al ricorrente per i titoli di studio indicati nella domanda di partecipazione al **concorso** -Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12.10.2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25.10.2018- nel rispetto dell'art. 7, comma 3, del bando;

- per quanto occorre, degli atti e dei provvedimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori, con i quali è stata disposta la scelta delle sedi per i concorrenti vincitori in esito all' avviso pubblicato in data 26 maggio 2023 sul sito del portale RIPAM;

-nonché degli eventuali atti successivi con i quali è stata disposta o, nelle more del giudizio, si disporrà, l'assegnazione alle amministrazioni di destinazione

(art. 10 del Bando) e la successiva immissione in ruolo dei candidati utilmente collocati in graduatoria vincitori del richiamato **concorso**;

-nonché di ogni altro atto, presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non ancora conosciuto;

nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti,

per l'annullamento

- dei verbali n. 15 del 25 ottobre 2022 e n. 28 del 17 gennaio 2023, nella parte in cui nel determinare ulteriori criteri di valutazione dei titoli dei candidati, viene disposta l'attribuzione di un solo punto a coloro che sono in possesso di una Laurea triennale e di una Laurea specialistica/magistrale;

nonché, per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Prestipino Aurora,

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti degli atti impugnati e adozione di ogni altra misura cautelare:

degli stessi atti impugnati dal ricorrente principale e, in ogni caso:

1) della graduatoria di merito e della graduatoria dei vincitori del **Concorso** pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice ECO), pubblicate sul sito di Formez P.A. in data 24.02.2023, per come rettificata e ripubblicata in data 19.04.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente;

2) del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:

- a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori;
- b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- c. il bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;
- d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti;
- e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto;
- f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria;
- g. dell'esito della prova scritta, in riferimento al quesito contestato, nonché dei verbali istruttori sottesi all'individuazione dei quesiti sottoposti al ricorrente nella parte di interesse;
- h. di ogni altro atto di validazione delle graduatorie suddette;
- i. i verbali n. 15 del 25 ottobre 2022 e n. 28 del 17 gennaio 2023, nella parte in cui nel determinare ulteriori criteri di valutazione dei titoli dei candidati, viene disposta l'attribuzione di un solo punto a coloro che sono in possesso di una Laurea triennale e di una Laurea specialistica/magistrale.

3) per quanto occorre della risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, allegata al verbale n. 28 del 17 gennaio 2023, al quesito formulato dalla Commissione esaminatrice in relazione all'attribuzione del punteggio delle Lauree previsto dall'art. 7, comma 3, del bando di **concorso** e del/i verbale/i di valutazione dei titoli del ricorrente incidentale e degli eventuali allegati, ancorché non conosciuti;

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente assegnandole il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della medesima.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, del Formez P.A., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Aurora Prestipino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso all'esame del Collegio parte ricorrente si duole del punteggio attribuitole per i titoli di studio posseduti, nell'ambito del '*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi di duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*', e della conseguente sfavorevole posizione assunta nella graduatoria di merito pubblicata in data 24 febbraio 2023 e rettificata in data 19 aprile 2023.

I.1 In particolare parte ricorrente lamenta la circostanza che, in sede di valutazione dei titoli di studio, alla stessa sarebbe stato attribuito 1 solo punto, nonostante il possesso sia della Laurea triennale - L-20 in Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12 ottobre 2016 sia della Laurea magistrale - LM-78 in Scienze filosofiche conseguita il 25 ottobre 2018.

I.2 A fondamento del ricorso la parte ricorrente ha articolato un unico motivo di doglianza deducendo i seguenti vizi:

I. "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando nella misura in cui non vengono attribuiti al ricorrente i 2 punti per i titoli di studio indicati nella domanda di*

*partecipazione al **concorso**; Errata e/o omessa valutazione dei titoli di studio; Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e della L.241/90; Eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, della contraddittorietà con atti della 7 stessa P.A., della manifesta illogicità e irragionevolezza, della erroneità e difetto di istruttoria, della disparità di trattamento, della illogicità e travisamento dei fatti, della ingiustizia manifesta”.*

Ha contestato sul punto parte ricorrente l'illegittimità della condotta serbata dalla P.A. nel non attribuire un punto per ognuno dei titoli di studio posseduti e dichiarati, per complessivi punti 2 anziché 1. “Ciò- ha dedotto- *in aperta violazione del bando di **concorso** che, espressamente e chiaramente, all'art. 7, comma 3, prevede “[...] 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale [...]*”.

Ha domandato, dunque, il ricorrente in via principale a questo Collegio di “ordinare la valutazione di entrambi i titoli di studio posseduti e dichiarati dal ricorrente, di attribuire al ricorrente punti 2 (due), o altri ritenuti di giustizia, per i titoli di studio e di collocare lo stesso nella graduatoria finale di merito e nella graduatoria vincitori pubblicate il 19.04.2023 con il punteggio di 27,25 in luogo di 26,25, nella posizione 387 in luogo della posizione 823, o in altra comunque migliore rispetto a quella attribuita che dovesse risultare in ragione del maggior punteggio attribuito, dei titoli di precedenza e/o età o altro previsto dal bando per la posizione dei concorrenti a parità di punteggio”.

II. Si sono contestualmente costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam, Formez P.A., il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Cultura, l'Avvocatura Generale dello Stato, depositando documentazione. Con memoria del 21 luglio 2023 le Amministrazioni resistenti hanno *in primis* eccepito l'irricevibilità/inammissibilità del gravame per tardiva impugnazione dell'articolo 7 del Bando di **concorso** ed il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri evocati in giudizio e dell'Avvocatura dello Stato, “*posto che gli stessi debbono ritenersi del tutto estranei alla procedura concorsuale e alle censure sollevate dalla controparte*”. Nel merito hanno insistito per

l'infondatezza del ricorso, assumendo come corretta l'attribuzione di un unico punto alla parte ricorrente, avendo, in tesi, correttamente la P.A. considerato il titolo di laurea da questa posseduto come unico *“in coerenza con quanto previsto dal bando art. 7, comma 3”* nell'interpretazione datane con il verbale n. 28 del 17 gennaio 2023, nel rispetto del quale *“la Commissione ha correttamente valutato i titoli posseduti dal ricorrente, senza determinare disparità di trattamento tra candidati, avendo attribuito 1 punto per le due lauree dichiarate”*.

III. Alla Camera di Consiglio del 26 luglio 2023, con ordinanza collegiale n. 12717 del 27 luglio 2023 2023, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, incombente tempestivamente adempiuto dalla parte ricorrente.

IV. Alla camera di consiglio del 26 settembre 2023 la trattazione della istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 novembre 2023, su richiesta della parte ricorrente ai fini di consentire la proposizione dei motivi aggiunti dalla stessa preannunciata in quella sede.

IV. Con motivi aggiunti notificati in data 17 ottobre 2023 la parte ricorrente ha impugnato, censurandoli per i medesimi vizi dedotti in relazione agli atti impugnati con il ricorso principale, i verbali n. 15 del 25 ottobre 2022 e n. 28 del 17 gennaio 2023, nella parte in cui, nel determinare ulteriori criteri di valutazione dei titoli dei candidati, con gli stessi è stata disposta l'attribuzione di un solo punto a coloro che sono in possesso di una Laurea triennale e di una Laurea specialistica/magistrale, nonché la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, allegata al verbale n. 28 del 17 gennaio 2023, al quesito formulato dalla Commissione esaminatrice in relazione all'attribuzione del punteggio delle Lauree previsto dall'art. 7, comma 3, del bando di **concorso** ed i verbali di valutazione dei titoli del ricorrente.

V. Alla camera di consiglio del 14 novembre 2023, con ordinanza collegiale n. 17060 del 15 novembre 2023, il Collegio ha preso atto della rinuncia alla decisione sulla istanza cautelare formulata in udienza dalla parte ricorrente ed ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica dei

pubblici proclami, rispetto ai motivi aggiunti, incombenza tempestivamente adempiuto dalla stessa.

VI. In data 30 gennaio 2024 la dott.ssa Prestipino Aurora ha notificato ricorso incidentale, con pedissequa istanza cautelare, recante impugnazione della graduatoria di merito e della graduatoria dei vincitori del **Concorso** pubblico in epigrafe, dolendosi dell'unico punto attribuitole per i due titoli di laurea posseduti (Laurea magistrale in Relazioni Internazionali –LM 52 e Laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali).

VII. Alla udienza pubblica del 20 febbraio 2024 il Collegio, preso atto della necessaria fissazione della camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare formulata dalla ricorrente incidentale, ha fissato la trattazione della stessa alla camera di consiglio del 5 marzo 2024 e rinviato quella del merito ad udienza pubblica successiva.

VIII. In esito alla camera di consiglio del 5 marzo 2024, con ordinanza cautelare n. 931 del 6 marzo 2024, l'istanza cautelare formulata dalla ricorrente incidentale è stata rigettata.

IX. Alla udienza pubblica del 7 maggio 2024 la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

X. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti, mentre il ricorso incidentale è inammissibile per carenza originaria di interesse.

XI. Preliminarmente vanno scrutinate le eccezioni in rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti. Entrambe sono infondate.

XI.1. Innanzitutto va respinta l'eccezione di irricevibilità formulata dalle Amministrazioni resistenti per mancata impugnazione tempestiva del bando con particolare riguardo alla prescrizione di cui all'articolo 7.

XI.1.1. Si premette che la parte ricorrente non grava direttamente (e tardivamente) l'articolo 7 del bando di **concorso**, ma si duole della sua erronea e falsa applicazione. In ogni caso, anche a volere accedere alla prospettazione della parte resistente, secondo la quale il presupposto giuridico degli atti impugnati andrebbe individuato nella prescrizione di cui all'articolo

7 del bando, non tempestivamente impugnata, va detto che, come già deciso da questa sezione con precedenti dai quali non v'è ragione di discostarsi (fra tutti sentenza n. 19893 del 28 dicembre 2023), tale clausola concerne la fase di valutazione dei titoli alla quale, in base alla *lex specialis*, hanno avuto accesso soltanto i candidati giudicati idonei in esito alla prova selettiva scritta. Non si tratta, pertanto, di prescrizione relativa ai requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, circostanza che avrebbe sicuramente radicato l'interesse a ricorrere a partire dalla data di pubblicazione del bando. Ed invero la lamentata lesione nella sfera giuridica della parte ricorrente si è concretizzata soltanto dopo il positivo superamento della prova scritta e all'esito della pubblicazione della graduatoria, che ha segnato il momento a partire dal quale i candidati, avuta conoscenza anche delle determinazioni assunte dalla commissione in merito alla valutazione dei titoli, hanno avuto contezza della propria posizione in graduatoria e subito la lesione dalla stessa derivante. In altre parole, solo dopo la pubblicazione della graduatoria la parte ricorrente avrebbe potuto percepire la portata lesiva della clausola del bando di cui in concreto la Commissione ha fatto applicazione, constatando la deteriore posizione in graduatoria imputabile all'attribuzione di 1 punto, anziché 2, in relazione ai titoli di laurea in suo possesso.

In questo senso, è ragionevole ipotizzare che l'immediata impugnazione del bando, prima dunque dell'esperimento della prova scritta, sarebbe caduta sotto la "scure" dell'inammissibilità per difetto di interesse.

Nel caso in esame, invece, ferme le considerazioni in precedenza espresse in ordine all'assenza di un onere di immediata impugnazione del bando, rinviando al prosieguo della presente disamina il rilievo comunque della diversa prospettazione di parte ricorrente, giova evidenziare che la stessa ha impugnato tempestivamente la prima graduatoria finale, sebbene ivi non venisse indicato il punteggio riconosciuto ai candidati per i titoli di merito, così dimostrando di aver diligentemente osservato l'onere di impugnare l'atto lesivo nel termine decadenziale di 60 giorni.

XI.2. Infondata è altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni resistenti. Va, in proposito, ribadito l'orientamento di questo Tribunale secondo cui, per un verso, è irrilevante la circostanza che la gestione della procedura concorsuale sia stata delegata a Formez P.A. e per l'altro, non è sostenibile che *“le citate amministrazioni devono ritenersi del tutto estranee alla vicenda concorsuale in parola”*, posto che le Amministrazioni evocate in giudizio sono i soggetti che si appropriano degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale. (cfr., *ex multis*, Tar Lazio, Roma, sezione IV, 14 luglio 2022, n. 9810).

XII. Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti.

XII.1 In effetti l'articolo 7 del bando di **concorso**, al comma 3, stabilisce: *“Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.”*

Tale norma di *lex specialis*, nella stretta interpretazione letterale che se ne deve dare, prevede espressamente l'attribuzione di 1 punto per ogni titolo accademico ivi elencato, assumendo, quale criterio di attribuzione del punteggio, quello addizionale (tanti punti per quanti titoli siano posseduti e dichiarati dal concorrente). Tale regola di valutazione, nel suo portato precettivo, costituiva autovincolo per l'Amministrazione procedente, che dalla stessa non poteva né doveva discostarsi.

XII.2. Sennonché la Commissione, con i verbali gravati, si è determinata nel senso dell'attribuzione di un solo punto per il possesso della laurea magistrale o specialistica, considerando, evidentemente, in quest'ultima “assorbita” la presupposta laurea triennale. Infatti nel verbale n. 15 si legge: *“la Commissione stabilisce all'unanimità che in presenza di laurea specialistica magistrale che risulti essere la naturale prosecuzione della laurea triennale di considerare la seconda laurea assorbente la prima e, di conseguenza, attribuire un solo punto. Ciò al fine di garantire equità con i*

possessori di laurea magistrale a ciclo unico o laurea di vecchio ordinamento” e nel verbale n. 28 viene poi confermato che: “l’attribuzione di due punti a coloro che sono in possesso di laurea triennale e laurea specialistica/magistrale comporterebbe una doppia valutazione del titolo di studio dichiarato dal candidato (triennale specialistica/magistrale), ma anche una disparità di trattamento rispetto ai candidati del profilo INF, già valutati con l’attribuzione di un solo punto e la cui graduatoria è già stata pubblicata in data 12 dicembre 2022”.

XII.3. Tuttavia, come già concluso da questa Sezione con precedenti dai quali non v’è ragione di discostarsi (fra tutti vedasi sentenza 18809 del 12 dicembre 2023), a fronte del criterio di valutazione dei titoli sancito dal citato articolo 7, comma 3, della *lex specialis* di **concorso**, con riguardo al punteggio attribuibile nella ipotesi di possesso di laurea triennale e della successiva laurea magistrale o specialistica (a prescindere dalla circostanza che quest’ultima possa essere la “*naturale prosecuzione*” della prima), la Commissione è intervenuta a dettare una regola che, in realtà, ha avuto l’effetto di determinare una modifica sostanziale della disciplina concorsuale, la quale, nello stabilire il criterio in esame, non presentava alcuna originaria ambiguità interpretativa: il criterio dell’attribuzione del doppio punteggio (1+1) nel caso di possesso sia del titolo di laurea triennale che del successivo titolo di laurea magistrale (o specialistica) è stato dalla Commissione arbitrariamente sostituito con quello, del tutto differente e, peraltro, come si vedrà, del tutto irragionevole, della unicità del punteggio. E ciò in violazione della garanzia dell’autovincolo che, nelle procedure concorsuali, è fondamentale finalizzata ad assicurare la *par condicio*: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti (Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2021, n. 3180).

Peraltro, stante il chiaro tenore letterale della clausola incisa dalla interpretazione novativa della Commissione ed avendo riguardo alla

normativa di settore che qui di seguito verrà ricostruita, l'operazione compiuta da quest'ultima, sostanziata nella modifica postuma dei criteri di valutazione dei titoli fissati nella *lex specialis*, non può in alcun modo ritenersi giustificata.

III.3 In effetti, la riforma dell'ordinamento didattico universitario, di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, successivamente sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, sancisce, all'articolo 3, comma 1, che le università rilasciano i seguenti titoli: laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.) (già laurea specialistica). Nel classificare e differenziare i due titoli il Decreto individua, per ciascuno di essi, il rispettivo corso di studi, precisando:

- al comma 3 del citato articolo 3, che *“la laurea, la laurea magistrale (...) sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale (...)”*;
- al successivo articolo 8, comma 2, che, *“la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea”*.

Dunque mentre la laurea (c.d. triennale) si consegue in esito al corso di laurea di durata triennale, la laurea magistrale si consegue in esito ad un corso di laurea magistrale frequentabile necessariamente *“dopo la laurea”* - di durata triennale - e implicante la prosecuzione ed il completamento del percorso accademico con *“ulteriori”* due anni dopo quest'ultima.

La scelta lessicale del legislatore nell'uso dell'aggettivo *“ulteriori”* implica la natura *“aggiuntiva”* e senz'altro addizionale del biennio di laurea magistrale (o specialistica), che, in quanto, appunto, *“ulteriore”*, va *“oltre”* e si *“aggiunge”* al precedente corso di studi triennale, per condurre lo studente al conseguimento, con 300 crediti formativi (180 per la laurea triennale e 120 per quella biennale), di un titolo superiore e di secondo livello, che necessariamente presuppone e contiene il primo titolo, senz'altro inferiore.

XII.4 Il corso di laurea triennale, ai sensi della citata *littera legis*, assume, dunque, nel nostro ordinamento, una duplice configurazione. Esso può

identificare:

-il percorso di studi, singolo e comunque autosufficiente, che conduce alla (sola) laurea (L) c.d. triennale, che è titolo universitario di primo livello;

- il necessario e propedeutico segmento del più esteso corso di laurea magistrale (LM), che, arricchendosi di un ulteriore biennio di studio, conduce al conseguimento di un titolo universitario di secondo livello, nel quale la laurea triennale finisce per essere integrata, senza, tuttavia, esserne obliterata.

XII.5 In relazione alla natura di titolo accademico di secondo livello della laurea magistrale o specialistica (siccome emergente dalla normativa ordinamentale qui sintetizzata) appare, dunque, corretta e ragionevole la *ratio* del bando che, nel prescrivere, all'articolo 7, comma 3, l'attribuzione del doppio punteggio (1+1) per il candidato in possesso della laurea triennale e della successiva laurea magistrale (o specialistica), persegue evidentemente l'obiettivo di assicurare a quest'ultimo un punteggio superiore rispetto al candidato in possesso della sola laurea triennale. A fronte di ciò l'operato della Commissione non appare conforme al bando che costituisce la *lex specialis* della procedura concorsuale oggetto di causa con valore di autovincolo in relazione alle esigenze di tutela del principio di affidamento.

XII.6. Diversamente è a dirsi – ma ciò non costituisce oggetto del ricorso in esame – con riguardo alla previsione, anch'essa contenuta nel citato articolo 7, comma 3, del bando, che attribuisce un solo punto (in luogo di due) ai concorrenti in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento (ovvero della equivalente laurea magistrale a ciclo unico) al pari di chi possieda la sola laurea triennale, essendo il primo indiscutibilmente un titolo di laurea di secondo livello e, in quanto tale, certamente superiore e qualitativamente differente da quest'ultimo. Corretta e ragionevole, invece, è quella parte della norma di bando, oggetto del gravame all'esame del Collegio, che prevede il doppio punteggio (1+1) per il titolo superiore composto da triennale e magistrale, nel mentre non lo è la restrittiva interpretazione serbata dalla Commissione di **concorso**.

XII.7. In conclusione, con riguardo alla domanda di giustizia formulata dalla parte ricorrente con il ricorso ed i successivi motivi aggiunti la stessa è fondata: l'Amministrazione, nell'attribuirle un solo punto per il dichiarato percorso di studi, costituito dalla laurea triennale e dalla successiva laurea magistrale biennale, ha violato la lettera del bando, con particolare riguardo all'articolo 7, comma 3, nella parte in cui correttamente e ragionevolmente prevede, in tale specifica fattispecie, la duplicazione del punteggio. La fondatezza della censura riferita alla erronea e falsa applicazione dell'articolo 7 del bando, nella unica interpretazione conforme a legge, consente di ritenere assorbire tutte le ulteriori doglianze articolate in ricorso e riproposte nei motivi aggiunti.

La riscontrata erroneità della valutazione serbata, nel giudizio espresso sui titoli posseduti dalla parte ricorrente, dalla Commissione, non può che inficiare la legittimità della valutazione stessa, che dovrà pertanto essere riformulata "ora per allora", con ogni conseguenza rispetto alla rideterminazione del punteggio complessivo ed alla corretta collocazione in graduatoria della parte ricorrente, alla quale, in sede di valutazione dei titoli, in applicazione della regola di bando, andavano dunque attribuiti complessivi 2 punti per il composito e superiore titolo di laurea posseduto.

XIII. Quanto al ricorso incidentale, lo stesso è inammissibile, atteso che, come anticipato in sede cautelare, in capo alla ricorrente incidentale (idonea non vincitrice collocata in posizione 4157 nella graduatoria del **concorso de quo**) è ravvisabile una posizione del tutto autonoma (e assai distante) rispetto a quella del ricorrente principale (collocato in posizione 823 e aspirante, in caso di accoglimento del ricorso principale, a rientrare fra vincitori in posizione 387); posizione che avrebbe dovuto indurla ad agire entro il prescritto termine di decadenza avverso la lesione direttamente derivatagli dalla pubblicazione della graduatoria, avvenuta in data 24 febbraio 2023, anziché proporre ricorso incidentale, in assenza dei presupposti di "dipendenza" dell'interesse portato in giudizio rispetto al ricorso principale, siccome prescritti dall'articolo 42

c.p.a., successivamente alla conoscenza, avvenuta mediante notifica per pubblici proclami, di quest'ultimo.

Se è vero che il ricorso incidentale è essenzialmente uno strumento di difesa privo di autonomia rispetto alla domanda, avvinto ad essa da un interesse che ha una matrice esclusivamente processuale, in quanto sorgente e dipendente dall'iniziativa giudiziaria altrui rispetto ad una situazione giuridica propria, nella fattispecie, attesa la totale autonomia fra la posizione del ricorrente principale e quella della ricorrente incidentale, l'interesse ad agire di quest'ultima non può dirsi sorto in ragione del ricorso principale, in quanto dal suo accoglimento alcun futuro e diretto pregiudizio potrebbe derivare.

Donde l'inammissibilità del gravame incidentale.

IX. Le spese processuali nel rapporto fra Amministrazioni resistenti e ricorrente principale sono regolate secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre possono essere integralmente compensate fra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale, nonché controinteressata, essendo le difese di quest'ultima non rivolte nei confronti del primo; fra la ricorrente incidentale e le PPAA. resistenti le spese possono compensarsi, attesa la natura in rito della decisione e l'assenza di difese puntuali rispetto al gravame incidentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, in epigrafe proposto, come integrato dai motivi aggiunti lo accoglie.

Dichiara inammissibile per quanto in motivazione il ricorso incidentale.

Condanna le Amministrazioni resistenti costituite in giudizio, in solido fra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in €. 1.500,00, oltre accessori, nonché il contributo unificato, ove versato, con liquidazione in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi distrattari.

Compensa integralmente le spese di giudizio fra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale e fra quest'ultima e le Amministrazioni resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con
l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE

Monica Gallo

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO